



Nn. 690 e 494-A

Relazione orale
Relatore DI PIAZZA

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

nella seduta del 25 ottobre 2018

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2018

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (n. 690)

d’iniziativa dei senatori PATUANELLI, BOTTICI, PARAGONE, LUCIDI, LANNUTTI, PESCO, ABATE, ACCOTO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, ANGRISANI, AUDDINO, BOGO DELEDDA, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIAMPOLILLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, D’ANGELO, DE BONIS, DE FALCO, DELL’OLIO, DE LUCIA, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MARZIO, DI MICCO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, DRAGO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FATTORI, FEDE, FENU, FERRARA, FLORIDIA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIANNUZZI, GIARRUSSO, GIROTTI, GRANATO, GRASSI, GUIDOLIN, L’ABBATE, LA MURA, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTERO, MANTOVANI, MARILOTTI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NATURALE, NUGNES, ORTIS, ORTOLANI, PACIFICO, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, SILERI, TAVERNA, TRENTACOSTE, TURCO, URRARO, VACCARO, VANIN e VONO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori (n. 494)

**d’iniziativa dei senatori URSO, BERTACCO, BALBONI, CIRIANI,
DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, RUSPANDINI
e ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2018

assorbito nel disegno di legge n. 690

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6

Disegni di legge:

– n. 690, testo d’iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	7
– n. 494, d’iniziativa dei senatori Urso ed altri	»	17

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

23 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando che, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), la disposizione ivi prevista, la quale attribuisce alla Commissione il potere di verificare analiticamente la documentazione raccolta dalla Commissione bicamerale istituita nella XVII legislatura, potrebbe configurare un improprio sindacato sull'attività svolta da un altro organo parlamentare.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CRUCIOLI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

23 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessi che il disegno di legge disciplina l'istituzione e la durata della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la sua composizione e le sue competenze – le quali contemplano la verifica degli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano, la gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o dissesto e destinatari di risorse pubbliche, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, nonché l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare del settore –, l'attività di indagine, la richiesta di atti e documenti, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna;

segnalata l'opportunità che la Commissione di inchiesta possa altresì verificare le relazioni tra operatività del settore bancario, risparmiatori e piccole, medie e micro imprese;

valutati i profili di competenza;

esprime parere non ostativo rispetto al testo e agli emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Marco PELLEGRINI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

17 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PATUANELLI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La nomina a commissario è subordinata alla previa dichiarazione da parte del

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. *Identico.*

2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta **nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta**. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. *Identico.*

2. **I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

senatore o deputato interessato dell'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(*Competenze*)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare analiticamente la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura con eventuali ulteriori indagini nell'ambito

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli **enti creditizi e le imprese di investimento** oggetto dell'inchiesta.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 3.

(*Competenze*)

1. *Identico:*

a) **acquisire e analizzare** la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura **in previsione di indagini e di accertamenti**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

delle competenze già previste ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2017, n. 107, qualora dovessero risultare indispensabili nell'esame della documentazione stessa;

b) analizzare e valutare le condizioni al fine di istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità;

c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare l'eventuale opportunità di estendere le medesime modalità di applicazione della suddetta disciplina alle banche cooperative, popolari e di credito cooperativo italiane;

d) verificare le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

e) indagare sull'impianto potenzialmente discriminatorio e lesivo dei principi di concorrenza indotto da una valutazione differenziata e dunque particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) *identica;*

c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di **recepimento e di** applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina **europea** in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare **gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;**

d) **analizzare la normativa in materia** di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), **nonché verificare l'adeguatezza della relativa applicazione;**

e) **verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione bancaria, caratterizzato da una valutazione** particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

commerciale, rispetto alla valutazione degli strumenti scambiati nei mercati finanziari, tra cui i derivati finanziari, anche delegata in potenziale conflitto di interesse alle stesse banche;

f) analizzare le indicazioni della Banca centrale europea e il suo operato nei confronti dei consigli di amministrazione bancari relativamente alle indicazioni di questa sulle liquidazioni dei *non performing loans* (NPL);

g) indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario re-inquadramento nella generale tutela del risparmio;

h) indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi;

i) indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sul rischio di impatto di questi sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori;

l) indagare sul modello e sulla procedura di calcolo delle soglie di tassi di usura, anche analizzando e confrontando i diversi modelli europei;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

commerciale e da un'attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico;

f) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

g) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

h) identica;

i) identica;

l) identica;

m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

m) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

n) analizzare i rischi indotti dai derivati finanziari sottoscritti dallo Stato e relative garanzie bilaterali;

o) analizzare la gestione degli istituti bancari, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando in particolar modo:

1) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

2) i criteri di remunerazione dei *manager* e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli amministratori degli stessi istituti bancari erogatori o società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

n) identica;

o) analizzare **il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati** sottoscritti dallo Stato e **dagli enti locali;**

p) analizzare la gestione degli **enti creditizi e delle imprese di investimento**, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando in particolar modo:

1) le modalità di raccolta della provvista e **i prodotti finanziari** utilizzati;

2) i criteri di remunerazione **degli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo** e dei *manager*, **nonché** la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie **e alle obbligazioni di società e compagnie commerciali, siano esse in attività o fallite o in liquidazione, che non abbiano rimborsato i rispettivi titoli agli investitori;**

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli **esponenti degli organi di amministrazione e di controllo** degli stessi **enti creditizi** erogatori o **delle società** da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri **prodotti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

5) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

6) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocatione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

p) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

q) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

5) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;

6) *identico*;

7) *identico*;

q) verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche al fine di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;

r) *identica*;

s) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza **con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione**, anche ai fini della prevenzione e **della gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano;**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

r) procedere a ogni ulteriore indagine necessaria al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

t) verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;

u) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

v) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

Identico

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Patuanelli ed altri*)

componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di **55.000** euro per l'anno 2018 e di **180.000** euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

DISEGNO DI LEGGE N. 494

D'INIZIATIVA DEI SENATORI URSO ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei depu-

tati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

b) il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione, nell'accompagnare lo sviluppo del Paese;

c) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;

d) la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferi-

mento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;

e) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

f) la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;

g) quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;

h) il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi di dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, nonché la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;

i) il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonché l'ef-

ficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie adottati nei casi concreti;

l) la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

m) il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, dei servizi, dei prodotti e degli strumenti di natura bancaria e finanziaria, compresi i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;

n) le attuali forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio e alla loro affidabilità e solidità, volte a definire indici che esprimano, sinteticamente, la sana e prudente gestione degli istituti stessi;

o) gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;

p) i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario degli istituti bancari e più in generale dei soggetti pubblici e privati che ad essi hanno fatto ricorso;

q) l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;

r) il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti «*credit default swap*», che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;

s) la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali effettuando una ricognizione anche in termini di risorse stanziare nel tempo e verificando eventuali interazioni tra queste e gli istituti bancari nazionali o altri operatori del mondo finanziario;

t) l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

3) l'eventuale promozione, a livello di Unione europea, di percorsi alternativi come, a titolo di esempio, la costituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati che affianchi le valutazioni delle agenzie di *rating* e ne certifichi, in tal modo, la veridicità;

4) le eventuali responsabilità in capo ai dirigenti delle agenzie di *rating*, anche allo scopo di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare gli organismi soggetti a declassamenti ingiustificati.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applli-

cano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, an-

che in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.